



Investimenti in beni strumentali di cui ai Piani transizione 4.0 – Irregolarità invio comunicazioni Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 40 del 2026

FAI INFORMA 043/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, nel caso esaminato con la [risposta all’interpello n. 40 del 2026](#), la società ALFA S.p.A. ha chiesto chiarimenti sulle modalità di regolarizzazione della propria posizione fiscale in relazione alla compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito dei Piani Transizione 4.0.

In particolare, la società ha effettuato nel periodo maggio–agosto 2024 investimenti in beni strumentali nuovi, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi entro il 31 dicembre 2024, maturando i relativi crediti d’imposta.

Tuttavia, l’Istante ha utilizzato in compensazione le prime due quote del credito (dicembre 2024 e gennaio 2025) senza aver preventivamente trasmesso la comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa e ha inoltre inviato una comunicazione di completamento contenente dati errati.

La società ha quindi chiesto come sanare la propria posizione, prospettando soluzioni alternative basate sulla regolarizzazione spontanea mediante invio delle comunicazioni mancanti o, in via subordinata, mediante riversamento dei crediti utilizzati.

Nel proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo, ricordando che l’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024 ha introdotto specifici obblighi di comunicazione preventiva e di completamento degli investimenti ai fini del monitoraggio dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.

Per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 è richiesta sia la comunicazione preventiva sia quella successiva di completamento, e tali adempimenti costituiscono presupposti necessari per la fruizione del credito in compensazione, pur non incidendo sulla sua maturazione.

Sulla base di tale disciplina, l’Agenzia chiarisce che, nel caso di specie, la società non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione, avendo omesso la comunicazione preventiva e trasmesso una comunicazione di completamento non corretta.

Con riferimento alla regolarizzazione delle violazioni, l’Agenzia distingue tra le due compensazioni effettuate:

- la compensazione della seconda quota del credito (gennaio 2025) può essere sanata presentando correttamente le comunicazioni previste e versando la sanzione di 250 euro entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
- la compensazione della prima quota (dicembre 2024), per la quale è decorso il termine di regolarizzazione, integra invece un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante, con applicazione della sanzione pari al 25% del credito utilizzato e obbligo di riversamento dell’importo tramite modello F24.

L’Agenzia precisa infine che, qualora il contribuente provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni e al pagamento degli interessi dovuti, può beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dalla disciplina del ravvedimento operoso.